



CONSORZIO INTERCOMUNUALE SOCIO-ASSISTENZIALE

Carignano, Carmagnola, Castagnole P.te, Lombriasco,
Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se, Villastellone

Via Avv. Cavalli, 6 - Carmagnola (TO)

REGOLAMENTO CONSORTILE

CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI CON ETÀ INFERIORE AD ANNI 65 AL COSTO DELLE PRESTAZIONI STRUMENTALI ALLA FREQUENZA AI CENTRI SEMIRESIDENZIALI E, PIÙ PRECISAMENTE, MENSA E TRASPORTO.

Approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n°26 del 29 novembre 2010
e modificato con deliberazione dell'Assemblea consortile n°8 del 21 marzo 2011

S O M M A R I O

ART. 1 - OGGETTO	pag. 3
ART. 2 - FINALITÀ	pag. 3
ART. 3 - CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI	pag. 3
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE RICHESTA.....	pag. 7
ART. 5 - RIVALSE	pag. 8
ART. 6 - NORME DI SALVAGUARDIA.....	pag. 8
ART 7 - AUTOTUTELA DEI CITTADINI RICHIEDENTI	pag. 8
ART 8 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 8

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per la compartecipazione dei soggetti disabili non autosufficienti con età inferiore ad anni 65 al costo delle prestazioni strumentali alla frequenza ai centri semiresidenziali e, più precisamente, mensa e trasporto.

ART. 2 – FINALITÀ

La compartecipazione dell’utente alla prestazione sanitaria di carattere riabilitativo a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali per prestazioni in regime semiresidenziale, quali i centri diurni, ai sensi del DPCM 29 novembre 2001, prevede un costo a carico “dell’utente o del Comune” nella misura del 30%. Conseguentemente al servizio sanitario-A.S.L compete l’assunzione di un costo non inferiore al 70%.

I consorzi, quali enti gestori di tali prestazioni per conto dei comuni, intendono stabilire una quota minima di compartecipazione basata su una componente ausiliaria alla prestazione di cui sopra, quali la mensa ed il trasporto.

Il presente regolamento concordato tra i Consorzi di Carmagnola, Moncalieri e Nichelino, afferenti all’A.S.L. TO5 dà attuazione all’esigenza di pervenire a livelli di prestazioni uniformi che salvaguardino il diritto all’assistenza socio-sanitaria ed educativa, con la sola modalità di partecipazione ai servizi strumentali quali quelli di cui all’art.1.

ART. 3

CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

Ai fini della definizione dell’entità della compartecipazione al costo delle prestazioni posta a carico dell’assistito disabile in condizioni di non autosufficienza, psichica o fisica , si valuta esclusivamente la situazione economica del solo beneficiario, con richiamo analogico al combinato disposto delle D.G.R. DD.GG.RR. 23 luglio 37-6500 - 6 aprile 2009, n.39-11190 - 15 febbraio 2010, n. 56-13332 che prevede l’utilizzo, ai fini dell’erogazione di servizi analoghi, dell’indennità di accompagnamento per la compartecipazione al costo delle medesime, garantendo comunque una quota di reddito non inferiore alla soglia di povertà indicata dall’ISTAT nel “ Rapporto annuale sulla povertà relativa” pari ad € 591,81 mensili.

La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione- devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Consorzio, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

3.1- Determinazione della situazione economica dell'assistito

Per la determinazione della situazione economica dell'assistito vengono considerati: il *reddito complessivo* ed il *valore globale del patrimonio mobiliare e immobiliare*.

Il **reddito complessivo** è costituito da:

1. redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) ;
2. redditi risultanti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da Enti Previdenziali al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di erogazione del servizio.

Tramite autocertificazione, si provvede ad accertare il reddito personale del richiedente:

- a) reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art 2135 c.c. svolta anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- b) reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare);
- c) assegni di invalidità;
- d) indennità d'accompagnamento;
- e) indennità specifiche per ciechi e sordomuti.

Per quanto concerne i punti c), d), e) ai sensi dell'art 34 del D.P.R. n. 601/1973 costituiscono sussidi corrisposti dallo Stato, o da altri enti pubblici, a titolo assistenziale. Tali indennità sono esenti dall'imposta sul reddito alle persone fisiche ma, poiché erogate al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni di assistenza dei soggetti non autosufficienti, devono essere conteggiate come reddito ai fini della partecipazione alla contribuzione della retta.

Si sottolinea, inoltre, che per i proventi derivanti dalle attività agricole, svolte in forma associata (per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA) va assunta la base imponibile netta determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del persona a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO), o dall'ultimo certificato sostitutivo, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale dichiarazione.

Il **patrimonio mobiliare** è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto dell'interesse, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;

- b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per il quale va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società nazionali ed estere quotati in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato, sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;

- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate;
- j) Nelle situazioni di coniuge a carico, saranno conteggiati i trattamenti di famiglia percepiti dall'altro coniuge.

Il **patrimonio immobiliare** è costituito dal valore (determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa I.C.I.) dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi, locazione), con esclusione della "nuda proprietà";
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Si precisa, inoltre, che eventuali immobili dichiarati inagibili, per condizioni di sicurezza o igieniche, e difficilmente valutabili sul mercato immobiliare potranno non essere conteggiati, così come per i beni di cui si condivide la proprietà con altri, non essendo facilmente alienabili.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 dal quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Per il disabile, solo se usufruttuario di immobili sarà conteggiato, ai fini del reddito, almeno una quota pari ad un massimale d'affitto tenuto conto della normativa vigente.

3.2 –Partecipazione al costo dei servizi di cui all'art.1

La partecipazione viene calcolata sulla frequenza effettiva alle attività realizzate a livello semiresidenziale, con una quota giornaliera di compartecipazione ai costi, come di seguito specificato:

fascia a) reddito complessivo individuale sino alla concorrenza dell'invalidità civile (per l'anno 2010 € 3640 annui comprensivi della 13ma) ed assegno di accompagnamento (per l'anno 2010 € 5616 annui) corrispondenti a mensili € 771,33 (con un margine differenziale con la "soglia di povertà"(€ 594,64 per il 2009) pari ad € 176,69)

partecipazione al costo in base alla frequenza giornaliera:

mensa € 3,00

trasporto € 3,00

Si da atto la compartecipazione ammonta ad un mensile massimo di € 132,00.

fascia b) reddito complessivo individuale superiore alla fascia a) di € 300,00 mensili

partecipazione al costo in base alla frequenza giornaliera:

mensa € 4,00

trasporto € 4,00

Si da atto che la compartecipazione ammonta ad un mensile massimo di € 176,00.

Per la determinazione della situazione economica complessiva, qualora il beneficiario della prestazione risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di euro 5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione.

3.3 -Calcolo del patrimonio e relativa franchigia

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Nel caso in cui l'utente, il cui obbligo alla partecipazione al costo del servizio derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile ed il medesimo non disponga, di fatto, della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, il Consorzio potrà attivare o richiedere i seguenti provvedimenti:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20% ad implementare il reddito (v. D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221, decreto attuativo del D.lgs. 109/1998).

Franchigia su patrimonio mobiliare

La franchigia sul patrimonio mobiliare: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae – fino alla concorrenza – la franchigia di euro 15.493,71.

Franchigia su patrimonio immobiliare

Dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae – fino a concorrenza – la franchigia di euro 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito comprese le pertinenze, ossia il box o posto auto (categoria catastale C 6), limitato ad un'unità, il locale di sgombero (categoria catastale C 2) e la tettoia (categoria catastale C 7) ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica.

3.4 -Sostegno ai familiari conviventi con l'assistito

In parziale analogia alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007 il Consorzio garantisce altresì il sostegno alle famiglie qualora, in seguito alla compartecipazione alla spesa per i servizi di cui trattasi da parte di uno dei componenti, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire ai familiari conviventi un reddito superiore alla soglia di povertà indicata dalla D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 (pari ad € 591,81 mensil individuale). Tale sostegno, tiene conto delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 433 del codice civile.

Qualora il reddito individuale del soggetto interessato sia già destinato a far fronte al pagamento di eventuali rette conseguenti al suo inserimento in struttura residenziale, non sarà richiesta compartecipazione alcuna alle attività di cui all'art.1, qualora frequentante.

ART.4- DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ai fini dell'accertamento del reddito così come indicato nei precedenti articoli i competenti operatori richiederanno la seguente documentazione:

- a) Certificazione ISEE completa di dichiarazioni sostitutive uniche

- b) Autocertificazione sui redditi non compresi nel modello ISEE, riferiti al beneficiario delle prestazioni.

ART. 5- RIVALSE

Qualora non vi siano eredi, in caso di decesso del disabile assistito, se questo ha proprietà o beni, si eserciterà la rivalsa su tale patrimonio fino alla concorrenza delle somme dovute.

ART. 6- NORME DI SALVAGUARDIA

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

Il Consorzio si riserva, quindi, di eseguire controlli volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, tramite le Istituzioni preposte.

I beneficiari che indebitamente si siano avvalsi di prestazioni non spettanti sulla base di dichiarazioni mendaci saranno tenuti a restituire dette somme indebitamente percepite. Saranno, inoltre, perseguiti sulla base delle disposizioni penali che reggono la fattispecie delittuosa.

ART. 7 - AUTOTUTELA DEI CITTADINI RICHIEDENTI

I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire economicamente al pagamento totale o parziale della quota del costo delle prestazioni indicate all'art.1, possono, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta, presentare ricorso scritto al Direttore del Consorzio.

Il Direttore, esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati, decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce formale risposta al ricorrente

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea Consortile ed è soggetto, ai sensi dell'art. 46 comma 3) del vigente Statuto consortile, a duplice pubblicazione per la durata di 15 giorni dall'avvenuta esecutività di cui sopra.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono modificati ed integrati i seguenti articoli: artt. 2- 3- 3.2 del precedente regolamento di cui alla deliberazione dell'Assemblea consortile n. 26 del 29.11.2010, indicati in grassetto.